

# **LABA RIMINI s.r.l.**

## **Libera Accademia di Belle Arti Rimini**

Sede Centrale ed Amministrazione: Via Roma, 64B - 47921 Rimini

Tel. 0541 27449 - Fax 0541 627436

[www.accademia.rimini.it](http://www.accademia.rimini.it) - e-mail: info@accademia.rimini.it

Cod.fisc. / P.Iva 03384770404

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

La L.A.B.A. RIMINI s.r.l. all'interno del panorama universitario italiano si configura come Istituto di Alta Formazione Artistica con respiro europeo ed internazionale.

La L.A.B.A. RIMINI s.r.l. è nata sotto il segno di una idealità che intende salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona. La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile: nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace, concretizzandosi nelle opere e negli oggetti d'arte, di migliorare la qualità della vita, a un livello individuale e collettivo.

La L.A.B.A. RIMINI s.r.l. si colloca fra tradizione ed innovazione: puntando ad una proposta culturale che sia al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione di tecniche e di linguaggi, anche multimediali.

La L.A.B.A. RIMINI s.r.l. vuole inoltre offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono una preparazione specifica, ma anche duttile, continuamente capace di rinnovarsi, adattandosi alle esigenze del territorio e lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni 'di più ampio respiro anche a livello internazionale.

Con questo spirito, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilirà di concedere una somma per contribuire agli aiuti umanitari destinati alla cura e alla crescita dei bambini più sfortunati delle aree più depresse del mondo.

## **Finalità e principi direttivi**

1 - La L.A.B.A. RIMINI s.r.l. di seguito denominata Accademia, è un'istituzione di iniziativa privata con finalità pubblica, sede primaria della ricerca artistica e della formazione ed istruzione superiore.

2 L'Accademia ha personalità giuridica di diritto privato ed ha piena autonomia artistica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3 - L'Accademia ha autonomia giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario, settore Alta Formazione Artistica. Essa può assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, funzionali.

4 - L'Accademia adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

5 - L'Accademia per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

### **Art. 2**

#### **Statuto di autonomia**

1 - Il presente statuto è adottato sensi l'art. 2, comma 7, lettera F della legge n° 508 del 21 dicembre 1999 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Accademia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2 - Ai sensi di quanto disposto nel comma precedente, con l'entrata in vigore del presente Statuto le sue norme sono da intendersi immediatamente operanti, salvo che nelle materie espressamente riservate alla legge dello Stato. Nell'ambito di esse, anche in assenza di espressa indicazione nel testo delle singole disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come operanti entro i limiti di carattere non derogabile stabiliti dalle leggi statali.

### **Art. 3**

#### **Fonti normative**

1 - In virtù del presente Statuto ed ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n° 508, sono fonti normative dell'Accademia i seguenti Regolamenti:

a - il Regolamento generale dell'Accademia che detta le norme di organizzazione della

L.A.B.A. RIMINI s.r.l., in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Accademia, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi;

b - il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Accademia, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone: ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno.

Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni;

c - il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 7 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;

2 - Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi Regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai Regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonché le materie ad esse demandate dall'ordinamento Accademico e dallo Statuto.

3 - I Regolamenti di cui al primo comma sono deliberati dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun Regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con atto del Presidente, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

4 - I Regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica, previa acquisizione dei pareri di conformità prescritti dallo Statuto. Il Presidente può rinviare, al Consiglio accademico o al Consiglio di amministrazione, i Regolamenti che risultino difforni dai principi dello Statuto e dei Regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I Regolamenti vengono emanati con atto del Presidente e divengono immediatamente efficaci.

#### Art.4

#### **Corpo docente e ricercatore**

1 - Il corpo docente e ricercatore dell'Accademia è composto dai professori e da professionisti di chiara fama.

2 - A tutti i componenti del corpo docente è garantita libertà ed autonomia di ricerca e di

insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso, l'utilizzazione delle strutture e attrezzature e degli apparati tecnici.

3 - I professori e i ricercatori inseriti nelle graduatorie d'istituto sono nominati annualmente.

#### Art. 5

#### **Ricerca**

1 - L'attività di ricerca, che trova nell'Accademia la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore dell'istituzione.

2 - L'Accademia, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento accademico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca e della progettazione. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3 - L'Accademia provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività didattica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4 - Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento accademico.

#### Art. 6

#### **Didattica**

1 - L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

2 - Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Accademia può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

#### Art. 7

#### **Livelli di formazione accademica**

1 - L'Accademia. può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:

a - diploma accademico di primo livello;

b - diploma accademico di secondo livello;

c - diploma di specializzazione.

Può organizzare corsi per il conferimento del dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dagli ordinamenti vigenti.

2 - L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente; l'Accademia può inoltre offrire corsi post-laurea a denominazione straniera, quali master o corsi simili, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli.

3 - L'Accademia può, in collaborazione con aziende, enti culturali, partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di progetti culturali e formativi.

#### Art. 8

#### **Diritto allo studio**

1 - L'Accademia fissa le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare:

a - concedendo forme di esonero da tasse e contributi; a tal fine stipula convenzioni con enti pubblici o privati.

b – agevolando, a seconda dei casi, la frequenza ai corsi e l'accesso alle strutture accademiche

c - collaborando alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta più idonee.

#### Art. 9

#### **Attività culturali e di aggiornamento**

1 - L'Accademia promuove corsi formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali.

#### Art. 10

#### **Prestazione di servizi**

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Accademia può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.

## Art. 11

### **Collaborazioni esterne**

1 - L'Accademia, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2 - Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta del consiglio accademico possono essere attribuite, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3 - L'Accademia può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali.

## Art. 12

### **Ripartizione degli utili**

1 - Gli utili da prestazioni di servizio, o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attività di impresa o professionali, saranno destinati, in parte, ad attività istituzionali di ricerca.

2 - Si stabiliscono altresì i diritti e i doveri per l'Accademia e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Accademia, nel rispetto dei seguenti principi:

a - diritto dell'Accademia di conseguire il brevetto;

b - diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Accademia non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;

c - riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

3 - Per i diritti di titolarità o contitolarità dei brevetti, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.

## TITOLO II

### ORGANI DELL'ACCADEMIA

#### Art. 13

#### **Organi dell'Accademia**

1 - Sono organi di governo dell'Accademia, il Presidente /Amministratore Unico, il Direttore, il Consiglio Accademico , il Consiglio rappresentativo degli studenti, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione.

#### Art. 14

#### **Il Presidente del Consiglio di amministrazione**

1 - Il Presidente è rappresentante legale dell'accademia, salvo quanto previsto dall'Art. 15

2 - convoca e presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione

3 - vigila sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Accademia, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione dell'ordinamento, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilità;

#### Art. 15

#### **Il Direttore**

1 - Il Direttore gestisce e coordina le attività didattiche.

2 - Convoca e presiede il Consiglio accademico ed il Collegio dei Docenti e vigila sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;

3 - garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori

4 - esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5- In caso di necessità ed urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare

provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico o del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica da parte dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva.

6 - Il Direttore è nominato dal Presidente del consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico; dura in carica quattro anni accademici. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo direttore subentra in sostituzione del precedente con relativa lettera di incarico.

8 – Il Presidente, sentito il parere del Direttore designa il Direttore vicario, scegliendolo fra i professori dell'istituto. Il Direttore vicario sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate.

9 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi dei coordinatori didattici dei corsi.

## Art. 16

### **Consiglio di Amministrazione**

1 - Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

2 - Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal Collegio dei Docenti ai sensi del precedente art. 15, comma 2, identificando, sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

- b - approvare il bilancio consuntivo;

- c - esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;

- d - approvare i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa;

- a. esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente Statuto;

- b. nominare, su proposta del Direttore, gli altri dirigenti;

- c. approvare il Regolamento dell'Accademia per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 15, comma 2, lettera e) e 19, comma 2 lettera b), il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;



- d. esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera b.;
- e. approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Corsi.
- f. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge.

3 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi

4 - Al Consiglio di Amministrazione possono partecipare su invito del Presidente

- a- il Direttore;
- b - il Direttore vicario;
- d - il Presidente del Comitato dei sostenitori;
- e - I rappresentanti degli studenti

#### Art. 17

### **Consiglio accademico**

1 - Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di docenti, fino ad un massimo di tredici e di quattro studenti in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'accademia.

2 - Fanno parte del Consiglio accademico:

- a - il Direttore che lo presiede;
- b - Docenti dell'accademia, in possesso di comprovata professionalità, proposti dal corpo docente;
- c - Quattro studenti in rappresentanza dei Corsi.

3 - Il Consiglio accademico:

- a - determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b - assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a;

c - definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d - delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento generale dell'accademia e dal regolamento didattico, sentito il parere del Consiglio rappresentativo degli studenti;

e - esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;

f - esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

## Art. 18

### **Collegio dei Docenti**

1 - Il Collegio dei Docenti esercita compiti di programmazione e organizzazione delle attività didattiche.

2 - Compete al Collegio dei Docenti; promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Accademia tenuto conto delle compatibilità economico- finanziarie indicate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare compete al Collegio dei Docenti:

a - elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Accademia e deliberare le richieste ad essi inerenti;

b - coordinare le attività didattiche e delle strutture di ricerca e progettazione.

c - dare il proprio parere sulle strutture didattiche suggerendo le necessarie modifiche

d - approvare per quanto di competenza il programma annuale degli studi e programmare l'ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;

e - proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attività didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;

f - assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli Studenti;

3 - Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore almeno ogni tre mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

4 - Compongono il Collegio dei Docenti:

a - il Direttore, che esercita le funzioni di presidente;

b - i Docenti;

c - i rappresentanti degli Studenti;

#### Art. 19

### **Consiglio rappresentativo degli Studenti**

1 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto dai quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico.

2 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti esprime pareri sulle proposte concernenti:

a - i programmi di sviluppo dell'Accademia;

b- gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

c - i criteri di ammissione ai corsi di studio.

3 - Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Consiglio rappresentativo degli Studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4 - Nelle materie di cui al precedente comma 4, o su altra materia, il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha facoltà di presentare proposte agli organi di governo dell'Accademia, qualora reputi di interesse ad esclusivo o prevalente per gli studenti.

5 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Accademie, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

6 - I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal Regolamento generale dell'Accademia. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del Consiglio rappresentativo degli Studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione.

#### Art. 20

### **Comitato per i rapporti internazionali**

1 - L'Accademia collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2 - L'Accademia può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in

collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

3- Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituito il Comitato per i rapporti internazionali composto da:

a - il Direttore o suo delegato;

b - quattro rappresentanti del corpo docente e quattro studenti eletti, in rappresentanza di ciascun corso.

#### Art. 21

### **Comitato dei Sostenitori**

1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Accademia ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.

2 - Il Comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di enti pubblici e privati che si impegnano a favorire l'attività dell'Accademia, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3 - Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste nel Regolamento generale dell'Accademia.

4 - Il Comitato è presieduto dal Direttore.

5 - Il Direttore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Accademia e sulla utilizzazione delle risorse.

6 - Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del direttore.

7 - La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Accademia.

#### Art. 22

### **Collegio dei revisori dei conti**

1 - Il Collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Accademia, viene eletto quando è necessario per legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2 – E' composto da membri esterni all'Accademia in un numero non superiore a tre, designati dal

Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati nel tempo per più mandati.

#### Art. 23

### **Nucleo di valutazione**

1- Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da quattro componenti aventi competenze differenziate, di cui tre scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2 - Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. in particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'accademia sulla base di criteri generali determinati Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero ogni anno.

c - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b;

3 - Al Nucleo di valutazione va assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA.**

#### Art. 24

### **Strutture didattiche, di ricerca e di servizio**

1 - Sono strutture didattiche:

a - l'Accademia, che può articolarsi in Corsi di studio, quali i Corsi di diploma di primo e secondo livello;

b - le Scuole di specializzazione e i corsi di Formazione alla ricerca.

2 - Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche ( laboratori, biblioteche, attrezzature ecc.) sono stabiliti dal Consiglio Accademico e autorizzate dal direttore.

Le modalità di funzionamento delle Biblioteche saranno fissate con apposito regolamento.

## Art. 25

### **Corsi**

1 – I consigli di corso, formato dai docenti dei vari corsi, hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica

- il direttore convoca e presiede il consiglio di corso, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad esso.

6 - Il Direttore designa fra i professori un vice Direttore, al quale può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.

7 - Il Consiglio di Corso è composto da:

a - docenti del corso

b - rappresentanti dei ricercatori;

c - rappresentanti degli studenti;

8 - Il Consiglio di Corso delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Per specifici temi il Consiglio di Corso può avvalersi di esperti con particolari competenze.

9 - Il Consiglio di Corso è convocato dal Direttore ogni tre mesi o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

## Art. 26

### **Esami e tesi di diploma di Primo livello**

1 –Il Direttore ha il compito di provvedere alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di diploma.

2. • I Consigli dei Corsi di indirizzo stabiliscono i criteri da seguire per la validità delle sedute d'esame; sono composti da tutti i professori degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati.

3- Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente.

#### Art. 27

### **Dottorati di ricerca**

1. L'Accademia istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di Ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il Regolamento didattico dell'Accademia.

#### Art. 29

### **Scuole di specializzazione**

1 - L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Accademia. Per l'attuazione di questo fine l'Accademia può istituire Scuole di specializzazione.

2 - Le modalità di istituzione e funzionamento delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dal Regolamento didattico dell'Accademia e da apposito Regolamento della singola Scuola.

3 - Sono organi di governo e gestione delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.

#### Art. 30

### **Dipartimenti**

1 - Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.

2 - La richiesta di costituzione del Dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da 3 tra professori e ricercatori. La richiesta deve essere approvata dal Consiglio accademico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di amministrazione.

3 - I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori artistico scientifico-disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attività didattica promossa e coordinata dai Corsi e dagli indirizzi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Accademia o Università, si svolge l'attività dei Dottorati di Ricerca.

4 - I Dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme previste dal Regolamento interno. Tale Regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal Consiglio accademico, generale dell'Accademia.

## Art. 31

### **Centri di Ricerca e di servizio**

1 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, può istituire su proposta degli organi interessati - Centri di ricerca, Centri di servizio Biblioteche e Centri di servizio e ricerca dipartimentale e interdipartimentali-

2 - I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale dell'Accademia e dovranno comunque prevedere un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Accademia, e un Direttore eletto tra i membri di componente accademica del Consiglio.

## Art. 32

### **Valutazione didattica e della attività di ricerca**

3 - Il Regolamento generale dell'Accademia stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica dell'attività didattica.

. Tale organismo è istituito su proposta del Consiglio Accademico. per la valutazione deve fare riferimento ai criteri generali stabiliti dal Ministero dell'Università indicati nel decreto di accreditamento.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE**

## Art. 33

### **Amministrazione**

1 - L'Amministrazione dell'Accademia è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Istituzione nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio accademico, dei Coordinatori dei corsi.

2 - Il Presidente attua l'indirizzo politico espresso dagli organi di governo in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Accademia.

Il Presidente, responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, svolge una attività generale di coordinamento e di controllo economico dell'Accademia; dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico, dei coordinatori dei corsi e del Consiglio di Amministrazione.



4 –Il personale preposto ad altre unità amministrative, ha la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

#### Art. 34

### **Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario**

1 – L'Accademia definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali; organizza la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse.

#### Art. 35

### **Coperture assicurative e patrocinio legale**

1 - L'Accademia può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di Direttore, Direttore delegato, Direttore di Dipartimento, nonché di Direttore amministrativo e di Segretario di Dipartimento.

2 - Nel rispetto della normativa vigente, l'Accademia, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei collaboratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso si prevede l'obbligo della rivalsa da parte dell'Accademia nei riguardi del collaboratore per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

#### Art. 36

### **Dotazione finanziaria dell'Accademia**

1 - La dotazione finanziaria dell'Accademia è costituita dalle entrate derivanti:

a - da tasse di iscrizione;

b - dalle rette di frequenza;

c - da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizio;

d - da contratti di ricerca;

e - da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2 - L'Accademia può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

#### Art. 37

### **Bilancio consuntivo**

1 - Il bilancio consuntivo viene predisposto sulla base delle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti se richiesto.

#### Art. 38

### **Criteri per la ripartizione delle risorse**

1 - Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze didattiche evidenziate dal Consiglio Accademico.

2 - Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

#### Art. 39

### **Valutazione dell'attività amministrativa**

La valutazione della attività amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione.

#### Art. 40

### **Esenzione dall'attività didattica e indennità di carica**

1 - Il Direttore, il Direttore vicario e i Direttori di Corso possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dal Corso di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.

2 - Il Consiglio di Amministrazione determina per la durata del mandato l'entità dell'indennità di carica del Direttore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Nuclei di valutazione se richiesti. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il Direttore vicario.

## Art. 41

### **Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**

1 - Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Accademia i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto ove possibile dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

a - le procedure contrattuali;

b - la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;

c - le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti se richiesti.

## Art. 42

### **Funzionamento degli organi collegiali**

1 - Le modalità di funzionamento e di convocazione degli Organi collegiali sono stabilite nel Regolamento Generale dell'Accademia

2 - Le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3 - Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.